

**TESTO INTEGRATO DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE PER LA
CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI CONNESSIONE DI TERZI DEGLI
IMPIANTI DI PRODUZIONE
(TESTO INTEGRATO DELLE CONNESSIONI ATTIVE – TICA)**

PARTE I

PARTE GENERALE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'Allegato A alla deliberazione n. 111/06 come successivamente modificato e integrato, integrate come segue:

- a) **accettazione del preventivo per la connessione** è l'accettazione da parte del richiedente delle condizioni esposte nel preventivo per la connessione;
- b) **connessione** è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima;
- c) **data di invio di una comunicazione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di invio;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- d) **data di completamento della connessione** è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione;
- e) **data di accettazione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo all'accettazione del preventivo per la connessione;
- f) **data di completamento dell'impianto** è la data di invio della comunicazione del completamento della realizzazione dell'impianto di produzione;
- g) **data di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è la data di invio del documento relativo al preventivo per la connessione;
- h) **data di ricevimento di una comunicazione** è:
 - per le comunicazioni scritte, la data risultante dalla ricevuta del fax, ovvero dalla ricevuta o timbro postale di ricevimento;

- per le comunicazioni trasmesse tramite portale informatico, la data di inserimento della comunicazione nel sistema informativo comprovata da apposita ricevuta rilasciata all'atto dell'inserimento;
 - per le comunicazioni trasmesse tramite posta elettronica certificata, la data di invio della comunicazione;
 - per le comunicazioni presentate presso uffici, la data di presentazione a fronte del rilascio di una ricevuta;
- i) **data di completamento dei lavori sul punto di connessione** è la data di ricevimento della comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;
- j) **giorno lavorativo** è un giorno non festivo della settimana compreso tra lunedì e venerdì inclusi;
- k) **gestore di rete** è il soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione della rete elettrica;
- l) **GSE** è la società Gestore dei servizi elettrici - GSE Spa;
- m) **impresa distributrice** è l'impresa di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, concessionaria del servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dei medesimi articolo e comma;
- n) **impianto di produzione** è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari, delle apparecchiature e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica;
- o) **impianto per la connessione** è l'insieme degli impianti necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione;
- p) **impianto di rete per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi;
- q) **impianto di utenza per la connessione** è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente;
- r) **lavori semplici** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete eseguita con un intervento limitato alla presa ed eventualmente al gruppo di misura;
- s) **lavori complessi** sono la realizzazione, modifica o sostituzione a regola d'arte dell'impianto del gestore di rete in tutti i casi non compresi nella definizione di lavori semplici;
- t) **linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005** sono le linee elettriche transfrontaliere realizzate in attuazione del decreto 21 ottobre 2005;
- u) **potenza già disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto di connessione esistente senza che l'utente sia disconnesso prima della richiesta di connessione;
- v) **potenza già disponibile in prelievo** è la massima potenza che può essere prelevata in un punto di connessione esistente prima della richiesta di connessione, senza che il cliente finale sia disalimentato;
- w) **potenza già disponibile per la connessione** è il valore massimo tra la potenza già disponibile in prelievo e la potenza già disponibile in immissione ;

- x) **potenza in immissione richiesta** è il valore della potenza in immissione complessivamente disponibile dopo gli interventi da effettuare senza che l'utente sia disconnesso;
- y) **potenza aggiuntiva richiesta in immissione** è la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile in immissione;
- z) **potenza ai fini della connessione** è pari al maggiore valore tra zero e la differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza già disponibile per la connessione;
- aa) **servizio di connessione** è l'adempimento, da parte del gestore di rete, all'obbligo previsto dall'articolo 3, comma 1 e dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99;
- bb) **richiedente** è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica;
- cc) **soluzione tecnica minima per la connessione** è la soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce;
- dd) **sviluppo** è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima;
- ee) **tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione** è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento della richiesta di connessione, corredata da tutte le informazioni come definite nel presente provvedimento, e la data di messa a disposizione del preventivo per la connessione. Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione comprende i tempi necessari per l'effettuazione di eventuali verifiche e sopralluoghi;
- ff) **tempo di realizzazione della connessione** è il tempo intercorrente tra la data di completamento dei lavori sul punto di connessione e la data di completamento della connessione;
- gg) **Terna** è la società Terna Spa.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce le modalità procedurali e le condizioni tecnico-economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi di impianti di produzione di energia elettrica, anche per il tramite di un punto di connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi esistente.
- 2.2 Le modalità e le condizioni di cui al presente provvedimento si applicano alle richieste di nuove connessioni e alle richieste di adeguamento di una connessione esistente conseguenti alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano, altresì, alle richieste di connessione alle reti

con obbligo di connessione di terzi stabilite sul territorio nazionale di linee elettriche di cui al decreto 21 ottobre 2005.

- 2.3 Il servizio di connessione è erogato dai soggetti concessionari dei servizi di trasmissione o di distribuzione. Nel caso di connessioni a reti elettriche con obbligo di connessione di terzi gestite da soggetti non titolari di concessione di trasmissione o di distribuzione dell'energia elettrica, le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate, rispettivamente, da Terna o dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale in coordinamento con i gestori delle predette reti elettriche.
- 2.4 Il livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione è determinato sulla base delle seguenti condizioni:
- a) per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) per potenze in immissione richieste fino a 6.000 kW, il servizio di connessione è erogato in media tensione, fatto salvo quanto previsto alla lettera a);
 - c) nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione;
 - d) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) non escludono la possibilità, sulla base di scelte tecniche effettuate dal gestore di rete, di erogare il servizio di connessione in bassa o media tensione per potenze in immissione richieste superiori, rispettivamente, a 100 kW o a 6.000 kW.

PARTE II

RICHIESTE DI CONNESSIONE

Articolo 3

Richiesta di connessione

- 3.1 Le richieste di connessione:
- a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
 - b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a 10.000 kW, devono essere presentate a Terna.
- 3.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto sia già connesso alla rete di distribuzione.
- 3.3 La richiesta di cui al comma 3.1 deve recare:
- a) i dati identificativi del richiedente;

- b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
- c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
- d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
- e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
- f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
- g) la documentazione progettuale degli interventi previsti secondo quanto indicato nella norma CEI 0-2;
- h) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
- i) un piano particellare dell'opera che evidenzia le proprietà dei terreni sui quali le opere sono destinate ad insistere;
- j) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
- k) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui alla deliberazione n. 42/02;
- l) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03;
- m) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui all'articolo 5.

- 3.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.

Articolo 4

Ulteriori disposizioni ai fini della richiesta di connessione

- 4.1 Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione sulla base di quanto disposto dall'articolo 3.
- 4.2 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 3.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.

- 4.3 Nel caso di adeguamento di una connessione esistente, il richiedente deve coincidere con il titolare del punto di connessione esistente ovvero con un soggetto mandatario del medesimo titolare.

Articolo 5

Corrispettivo per l'ottenimento del preventivo

- 5.1 All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3.1, il richiedente è tenuto a versare a Terna o all'impresa distributrice un corrispettivo per l'ottenimento del preventivo pari a:
- a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
 - b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
 - c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
 - d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
 - e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

PARTE III

**CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI ELETTRICHE CON OBBLIGO
DI CONNESSIONE DI TERZI IN BASSA E MEDIA TENSIONE**

**TITOLO I
CONDIZIONI PROCEDURALI**

Articolo 6

Preventivo e procedure per la connessione

- 6.1 Il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione è pari al massimo a:
- a) 20 (venti) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW;
 - b) 45 (quarantacinque) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 1.000 kW;
 - c) 60 (sessanta) giorni lavorativi per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.
- Qualora sia necessaria l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione.
- 6.2 Il preventivo per la connessione deve avere validità pari a 45 (quarantacinque) giorni lavorativi. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dall'impresa distributrice nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo di connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
- 6.3 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, l'impresa distributrice esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
- a) la tipologia di lavoro corrispondente alla realizzazione della connessione, distinguendo tra lavori semplici e lavori complessi, come definiti al comma 1.1, lettere r) ed s);
 - b) la soluzione tecnica minima per la connessione identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo standard tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui all'articolo 9 e tenendo conto di quanto indicato al comma 6.4;
 - c) le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione che il richiedente è tenuto a rendere disponibili sul punto di connessione;

- d) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 10 o 11, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente la parte di tale corrispettivo che il medesimo dovrà versare all'atto di accettazione del preventivo, pari al 30% del totale, e la parte, pari al restante 70%, che dovrà versare prima di inviare all'impresa distributrice la comunicazione di cui al comma 6.9;
- e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
- f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito al comma 7.1;
- g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al nominativo di un responsabile dell'impresa distributrice a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
- h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti dell'impresa distributrice ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.

6.4 Nei casi di cui al comma 3.4:

- a) il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente;
- b) qualora nel punto di rete indicato dal richiedente non sia possibile effettuare la connessione dell'intera potenza in immissione richiesta, il preventivo per la connessione deve indicare la massima potenza in immissione che può essere connessa al predetto punto di rete. In tal caso, il gestore di rete è tenuto ad indicare tutti i motivi e le spiegazioni del caso atti a giustificare il suddetto valore massimo di potenza;
- c) il gestore di rete può proporre soluzioni alternative, qualora, a suo parere, rispondano alle finalità di consentire la connessione dell'intera potenza richiesta e di soddisfare, al tempo stesso, l'esigenza di minimizzare la soluzione tecnica per la connessione.

6.5 La soluzione per la connessione non prevede la presenza di impianti di utenza per la connessione, a meno di accordi tra gestore di rete e richiedente. La predetta condizione di assenza di impianti di utenza per la connessione non vale per la connessione di impianti separati con tratti di mare dalla terraferma.

6.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia all'impresa distributrice, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 6.2, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata dalla documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 6.3, lettera d), e delle eventuali istanze di cui al comma 8.7 e 15.3. A tal fine farà fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e). All'atto dell'accettazione del preventivo, il

richiedente può indicare l'eventuale necessità o decisione di avvalersi dell'impresa distributrice competente per ambito territoriale per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato A alla deliberazione n. 88/07.

- 6.7 Nei casi di cui al comma 3.4, all'atto della comunicazione di cui al comma 6.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza di cui al comma 3.3, lettera b). L'esercizio di tale opzione è considerata come una richiesta di connessione:
- a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
 - b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
 - c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
- 6.8 Il richiedente che accetta il preventivo è tenuto a realizzare le opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, come indicate nel preventivo.
- 6.9 Completate le opere di cui al comma 6.8, il richiedente è tenuto a trasmettere all'impresa distributrice la:
- a) comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione;
 - b) documentazione attestante il pagamento della restante quota del corrispettivo per la connessione (70%) di cui al comma 6.3, lettera d).

Articolo 7

Realizzazione della connessione

- 7.1 Nel caso di:
- a) lavori semplici, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 30 (trenta) giorni lavorativi;
 - b) lavori complessi, il tempo di realizzazione della connessione è pari, al massimo, a 90 (novanta) giorni lavorativi, aumentato di 15 (quindici) giorni lavorativi per ogni km di linea da realizzare in media tensione eccedente il primo chilometro.
- Nel caso in cui l'impianto per la connessione implichi interventi su infrastrutture in alta tensione, il gestore di rete comunica il tempo di realizzazione della connessione, espresso in giorni lavorativi, nel preventivo per la connessione.
- 7.2 Nel caso in cui la realizzazione della connessione sia impedita dalla impraticabilità del terreno sul sito di connessione l'impresa distributrice comunica al richiedente la sospensione della prestazione e il tempo di realizzazione della connessione decorre dalla data in cui il richiedente comunica la praticabilità dei terreni interessati.

- 7.3 Qualora sia necessaria, ai fini della realizzazione della connessione, l'effettuazione di un sopralluogo e il richiedente richieda che l'appuntamento fissato dall'impresa distributrice sia rimandato, il tempo intercorrente tra la data proposta dall'impresa distributrice e la data effettiva del sopralluogo non deve essere conteggiato nel calcolo del tempo di realizzazione della connessione.
- 7.4 Il richiedente, una volta conclusi i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, invia all'impresa distributrice competente la comunicazione di ultimazione dei lavori.
- 7.5 Ultimata la realizzazione dell'impianto di connessione, l'impresa distributrice invia al richiedente la comunicazione di completamento della realizzazione della connessione e di disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Qualora l'invio di cui al comma 7.4 sia successivo all'invio di cui al presente comma, l'impresa distributrice ha 10 (dieci) giorni lavorativi di tempo per attivare la connessione.

Articolo 8

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 8.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione:
- a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni riportate al comma 8.2;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le disposizioni riportate ai commi da 8.3 a 8.7.
- 8.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete.
- 8.3 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente.
- 8.4 Entro 30 (trenta) giorni lavorativi, per connessioni in bassa tensione, ovvero entro 60 (sessanta) giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione inviata dal richiedente l'impresa distributrice è tenuta a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo alla

medesima impresa distributrice. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 6.3, lettera g), è tenuto ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, sugli avanzamenti dell'iter autorizzativo.

- 8.5 Nel caso in cui per la realizzazione della connessione siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 8.4. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 8.4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 8.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 8.7, in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione della connessione, il richiedente versa all'impresa distributrice un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa distributrice per la gestione dell'iter autorizzativo. Tale corrispettivo viene determinato dall'impresa distributrice sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dalla medesima.
- 8.7 L'impresa distributrice consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, l'impresa distributrice, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuta a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie pubblicate dal medesimo gestore di rete.
- 8.8 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, qualora necessario, il gestore di rete è tenuto a trasmettere al richiedente il preventivo aggiornato. Tale invio deve avvenire entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni.

TITOLO II

CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 9

Regole tecniche di connessione

- 9.1 La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente

alle disposizioni dell'Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno:

- a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione;
- b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall'utente di rete ai fini della gestione della connessione;
- c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente.

TITOLO III **CONDIZIONI ECONOMICHE**

Articolo 10

Corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento

10.1 Il corrispettivo per la connessione, espresso in euro, è il minor valore tra:

$$A = CP_A \cdot P + CM_A \cdot P \cdot D_A + 100$$

$$B = CP_B \cdot P + CM_B \cdot P \cdot D_B + 6000$$

dove:

$$CP_A = 35 \text{ €/kW}$$

$$CM_A = 90 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

$$CP_B = 4 \text{ €/kW}$$

$$CM_B = 7,5 \text{ €/(kW} \cdot \text{km)}$$

P = potenza ai fini della connessione di cui al comma 1.1, lettera z), espressa in kW

D_A = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione media/bassa tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

D_B = distanza in linea d'aria tra il punto di connessione e la più vicina stazione di trasformazione alta/media tensione dell'impresa distributrice in servizio da almeno 5 (cinque) anni espressa in km

10.2 Nei casi di realizzazione in cavo, i corrispettivi CM di cui al comma 10.1 devono essere moltiplicati per 2.

10.3 Nei casi di richieste di connessione di impianti di produzione di energia elettrica che non siano raggiungibili con strada percorribile da automezzi o che siano separati dagli impianti di distribuzione esistenti da tratti di mare, di lago o laguna, i corrispettivi CM, CP sono moltiplicati per 3.

Articolo 11

Corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento

- 11.1 Il corrispettivo per la connessione è pari al massimo tra il corrispettivo di cui all'articolo 10 e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall'impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi.

Articolo 12

Verifiche per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

- 12.1 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto rendimento, il richiedente trasmette all'impresa distributrice, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;
 - b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non sia soddisfatta a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa all'impresa distributrice il 25% del corrispettivo per la connessione di cui all'articolo 10. Le imprese distributrici versano tali corrispettivi nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

TITOLO IV

PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 13

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi ad alto rendimento

- 13.1 Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti impianti. I limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione da fonti diverse dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento possono subire modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non oltre un tempo massimo pari al doppio dei tempi previsti, per effetto dell'attuazione del predetto principio di priorità.

Articolo 14

Indennizzi automatici

- 14.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo di cui al comma 6.1, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 60 (sessanta) giorni lavorativi, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nei casi di cui al comma 8.8.
- 14.2 Qualora la realizzazione della connessione non avvenga entro i tempi previsti dal comma 7.1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 7.2, 7.3 e 7.5, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente, a titolo di indennizzo automatico, un ammontare pari al valor massimo tra 20 euro al giorno e il 5% del totale del corrispettivo per la connessione determinato ai sensi dell'articolo 10 o 11 per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione fino ad un massimo di 120 giorni lavorativi. Nel caso in cui il predetto ritardo sia superiore a 120 (centoventi) giorni, il richiedente può inviare una segnalazione all'Autorità per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza, ivi inclusa, ove applicabile, l'attivazione di procedure sostitutive.
- 14.3 Qualora non siano rispettati i termini di cui ai commi 8.4, 8.7 e 15.3, l'impresa distributrice, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuta a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo.
- 14.4 L'impresa distributrice è tenuta a comunicare tempestivamente al richiedente il verificarsi di cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi che comportino la mancata corresponsione dell'indennizzo automatico.

Articolo 15

Realizzazione in proprio della connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile o cogenerativi ad alto rendimento

- 15.1 Per connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento e qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kV, al richiedente è data facoltà di realizzare in proprio l'impianto per la connessione nelle parti che non implicino l'effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell'eventuale linea elettrica e dell'impianto per la consegna. È data facoltà alle imprese distributrici di consentire al richiedente di intervenire anche sulla rete

esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

15.2 Gli impianti per la connessione realizzati dal richiedente ai sensi del comma 15.1 sono resi disponibili, a titolo gratuito, all'impresa distributrice per il collaudo e la conseguente accettazione.

15.3 Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al comma 15.1:

- a) il richiedente, all'atto dell'accettazione del preventivo, invia la richiesta di realizzazione in proprio della porzione di impianto per la connessione secondo quanto specificato nel preventivo per la connessione;
- b) entro 10 (dieci) giorni lavorativi l'impresa distributrice è tenuta ad inviare al richiedente gli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi dell'impresa distributrice;
- c) all'impresa distributrice continuano ad applicarsi le disposizioni tecnico procedurali per quanto concerne le opere di connessione non ricomprese nella quota realizzata in proprio dal richiedente;
- d) al termine della realizzazione in proprio, il richiedente invia all'impresa distributrice comunicazione del termine dei lavori, unitamente alla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi;
- e) l'impresa distributrice è tenuta ad effettuare il collaudo per la messa in esercizio dell'impianto di rete per la connessione realizzato in proprio dal richiedente entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui alla precedente lettera d);
- f) i costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente.

15.4 Nei casi di esercizio della facoltà di cui al comma 15.1, il corrispettivo per la connessione è determinato ponendo il termine CM pari a zero e moltiplicando il termine CP per 0,8.

Articolo 16

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

16.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 (sessanta) giorni lavorativi di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

16.2 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 16.1:

- a) l'impresa distributrice è tenuta a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'elaborazione di un preventivo relativo alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
- b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, l'Autorità definisce le modalità e i tempi di connessione dell'impianto.

16.3 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 (centoventi) giorni lavorativi di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03.

16.4 Nell'ambito della procedura sostitutiva di cui al comma 16.3:

- a) l'impresa distributrice è tenuta a fornire all'Autorità tutta la documentazione e le informazioni relative alla pratica per la connessione oggetto della procedura sostitutiva;
- b) previa verifica che il ritardo non sia imputabile a cause indipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice, l'Autorità individua le attività che l'impresa distributrice deve eseguire per consentire l'attivazione della connessione, e i rispettivi tempi di esecuzione;
- c) l'Autorità dispone che l'impresa distributrice esegua le attività di cui alla precedente lettera b), entro i rispettivi tempi.

Articolo 17

Modalità di coordinamento tra gestori di rete

17.1 Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi il coinvolgimento di reti di competenza di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione, il preventivo per la connessione è elaborato tenendo conto degli effetti di tale coinvolgimento. In tali casi i gestori di rete interessati attuano opportune forme di coordinamento di natura tecnica ed economica.

PARTE IV

**CONDIZIONI PER LA CONNESSIONE ALLE RETI CON OBBLIGO DI
CONNESSIONE DI TERZI IN ALTA E ALTISSIMA TENSIONE**

**TITOLO I
CONDIZIONI PROCEDURALI**

Articolo 18

Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione

- 18.1 I gestori di reti con obbligo di connessione di terzi in alta e altissima tensione pubblicano e trasmettono all'Autorità le modalità e le condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione alle medesime reti. Le modalità e le condizioni contrattuali sono predisposte conformemente a quanto indicato al comma 18.2.
- 18.2 Le modalità e le condizioni contrattuali di cui al comma 18.1 devono prevedere:
- a) le modalità per la presentazione della richiesta di accesso alle infrastrutture di reti elettriche, ivi inclusa la specificazione della documentazione richiesta;
 - b) le modalità e i tempi di risposta del gestore di rete, con particolare riferimento alla presentazione del preventivo e della soluzione tecnica minima di dettaglio;
 - c) i termini di validità della soluzione proposta dal gestore di rete, decorsi i quali, in assenza di accettazione da parte del richiedente, la richiesta di connessione deve intendersi decaduta;
 - d) le modalità per la scelta della soluzione per la connessione da parte del richiedente;
 - e) le modalità e i tempi in base ai quali il gestore di rete si impegna, per le azioni di propria competenza, a realizzare gli impianti di rete per la connessione;
 - f) le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete interessato per la realizzazione della connessione alla rete degli impianti elettrici, unitamente all'indicazione di valori unitari di riferimento atti all'individuazione dei costi medi corrispondenti alla realizzazione di ciascuna soluzione tecnica convenzionale;
 - g) per ciascuna delle soluzioni tecniche convenzionali, il valore della potenza massima di esercizio in condizioni normali di funzionamento;
 - h) gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione degli impianti di rete per la connessione e per il loro esercizio e manutenzione;
 - i) le modalità di pagamento del corrispettivo di connessione. Il gestore di rete presenta diverse modalità di pagamento, tra loro alternative;
 - j) le modalità di presentazione dell'eventuale garanzia fideiussoria;

- k) le modalità per la determinazione del corrispettivo a copertura dei costi sostenuti per la gestione dell'iter autorizzativo.
- 18.3 Le soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 18.2, lettera f), prevedono l'individuazione delle parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di utenza per la connessione e le parti degli impianti di connessione che sono considerate impianti di rete per la connessione; dette attribuzioni devono essere determinate contemplando almeno i seguenti fattori:
- a) potenza di connessione;
 - b) livello di tensione al quale viene realizzata la connessione;
 - c) tipologia dell'impianto per il quale è stato richiesto l'accesso alle infrastrutture di reti elettriche con riferimento all'immissione o al prelievo di energia elettrica;
 - d) topologia della rete elettrica esistente;
 - e) eventuali aspetti riguardanti la gestione e la sicurezza del sistema elettrico.
- 18.4 I gestori di rete individuano le tipologie degli impianti di rete per la connessione che possono essere progettati e realizzati a cura dei richiedenti la connessione alle condizioni economiche fissate dall'Autorità nell'ambito delle determinazioni di cui al presente provvedimento.

Articolo 19

Preventivo per la connessione

- 19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 3.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e predispone il preventivo per la connessione. Quest'ultimo dovrà indicare:
- a) una soluzione tecnica minima generale per la connessione dell'impianto oggetto della richiesta, conformemente a quanto definito dall'articolo 21;
 - b) il corrispettivo di connessione, come definito agli articoli 24 o 25, evidenziando le singole voci che lo compongono;
 - c) nel solo caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento, i corrispettivi di connessione definiti agli articoli 24 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
 - d) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
 - e) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
 - f) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione della medesima nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03.

- 19.2 La definizione della soluzione tecnica minima generale può contemplare tra le diverse opzioni possibili anche la connessione ad una rete diversa dalla rete elettrica gestita dal soggetto a cui è stata presentata la richiesta di connessione, ovvero l'interessamento di reti di proprietà di gestori di rete diversi dal gestore di rete interessato alla connessione.
- 19.3 Nei casi di cui la soluzione tecnica minima generale implichi la connessione ad una rete elettrica diversa da quella corrispondente al gestore di rete a cui la richiesta di connessione è stata presentata, il gestore di rete interessato alla connessione subentra nel ruolo di gestore di rete di riferimento per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Tale subentro ha efficacia a valle dell'accettazione, da parte del richiedente, del preventivo.
- 19.4 Il richiedente può accettare il preventivo, secondo le modalità e le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete. Il richiedente, in alternativa, può richiedere un ulteriore preventivo sulla base di una diversa soluzione tecnica minima generale.
- 19.5 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo all'atto di accettazione del preventivo, di progettare e realizzare gli impianti di rete per la connessione per i quali è prevista tale possibilità, nel rispetto degli standard tecnici e specifiche di progetto essenziali di cui al comma 18.2, lettera h). In tal caso il gestore di rete elabora comunque la soluzione tecnica minima di dettaglio di cui all'articolo 22 che deve essere assunta dal richiedente quale soluzione di riferimento al fine della progettazione e della realizzazione dell'impianto di rete per la connessione.
- 19.6 Il gestore di rete è tenuto a consentire, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, che un impianto per la connessione individuato come impianto di utenza per la connessione venga ricompreso tra gli impianti di rete per la connessione e, di conseguenza, rientri nella competenza del gestore di rete alle condizioni fissate dall'Autorità nell'ambito del presente provvedimento.

Articolo 20

Coordinamento delle attività ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni

- 20.1 Ai fini dell'autorizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti esistenti che si rendano strettamente necessari per la realizzazione della connessione:
- a) nel caso in cui il richiedente si avvalga del procedimento unico previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le disposizioni riportate al comma 20.2;
 - b) nei casi diversi da quelli di cui alla precedente lettera a), si applicano le disposizioni riportate ai commi da 20.3 a 20.7.

- 20.2 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente, senza alcun onere aggiuntivo, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento unico al fine delle autorizzazioni necessarie per la connessione; in tal caso il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo determinato dal medesimo gestore sulla base delle modalità di cui al comma 18.2, lettera k).
- 20.3 Il gestore di rete, nell'ambito delle attività di elaborazione del preventivo per la connessione, è tenuto a fornire al richiedente gli elementi necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni di pertinenza del medesimo richiedente.
- 20.4 Entro 90 (novanta) giorni lavorativi, per connessioni in alta tensione, ovvero entro 120 (centoventi) giorni lavorativi, per connessioni in altissima tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo per la connessione, inviata dal richiedente, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione di propria competenza. Inoltre il responsabile della pratica di cui al comma 19.1, lettera e), è tenuto ad informare il richiedente, con cadenza almeno bimestrale, in merito allo stato di avanzamento dell'iter autorizzativo.
- 20.5 Nel caso in cui, per la realizzazione della connessione, siano necessari atti autorizzativi, il tempo di realizzazione della connessione non comprende il tempo per l'ottenimento di tali atti, purché siano rispettate le disposizioni di cui al comma 20.4. Eventuali ritardi nell'attuazione del comma 20.4 sono conteggiati nel tempo di realizzazione della connessione.
- 20.6 Fatto salvo quanto previsto al comma 20.7, in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione della connessione, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa distributrice per la gestione dell'iter autorizzativo, definito secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera k).
- 20.7 Il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto per la connessione. In tale caso, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle predette procedure, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti. Ai fini della predisposizione di tale documentazione, il gestore di rete, entro 45 (quarantacinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, è tenuto a fornire, senza alcun onere aggiuntivo per il richiedente, tutte le informazioni necessarie al fine della predisposizione, da parte del medesimo richiedente, della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo. Il richiedente può richiedere al gestore di rete la predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo; in tal caso il gestore di rete applica al

richiedente il corrispettivo a copertura dei costi sostenuti dalla medesima impresa distributrice per la gestione dell'iter autorizzativo, definito secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera k).

20.8 In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni, il gestore di rete è tenuto alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, secondo quanto previsto dall'articolo 22.

TITOLO II

CONDIZIONI TECNICHE

Articolo 21

Soluzione tecnica minima generale

21.1 Il gestore di rete, al momento della definizione della soluzione tecnica minima generale, individua le parti di impianto per la connessione corrispondenti rispettivamente a:

- a) gli impianti di rete per la connessione, individuando tra questi le parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente;
- b) gli impianti di utenza per la connessione.

21.2 La soluzione tecnica minima generale comprende la descrizione:

- a) dell'impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 18.2, lettera f);
- b) degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione;
- c) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell'impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera b);
- d) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla soluzione tecnica minima generale.

21.3 La soluzione tecnica minima generale deve, inoltre:

- a) nei casi di cui al comma 21.2, lettera c), essere accompagnata da una relazione che illustri le motivazioni tecniche sottostanti alla definizione di particolari condizioni e modalità di esercizio della connessione e dell'impianto del richiedente;
- b) essere accompagnata da un documento che indichi i tempi di realizzazione degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b), al netto dei tempi necessari all'ottenimento delle relative autorizzazioni;
- c) essere corredata dai costi di realizzazione degli impianti e degli interventi di cui al comma 21.2, lettera a);

- 21.4 Gli eventuali interventi sulle reti elettriche di cui al comma 21.2, lettera b), sono motivati da precise esigenze tecniche, analizzate facendo riferimento alle caratteristiche nominali dei componenti e alle normali condizioni di funzionamento del sistema elettrico interessato.
- 21.5 Il gestore di rete, nell'ambito della soluzione tecnica minima generale, può prevedere che il richiedente metta a disposizione del medesimo gestore spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione. Qualora tali ulteriori spazi siano correlabili ad esigenze di successivi sviluppi dell'impianto elettrico del richiedente, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a titolo gratuito; in caso contrario, i medesimi saranno ceduti dal richiedente al gestore di rete a fronte di una remunerazione fissata tramite accordi tra le parti assunti sulla base di principi di trasparenza e non discriminazione comunicati dal gestore di rete all'Autorità.
- 21.6 La soluzione tecnica minima generale deve essere elaborata tenendo conto delle esigenze di sviluppo razionale delle reti elettriche, alle esigenze di salvaguardia della continuità del servizio e, al contempo, deve essere tale da non prevedere limitazioni permanenti della potenza di connessione nelle prevedibili condizioni di funzionamento del sistema elettrico.

Articolo 22

Soluzione tecnica minima di dettaglio

- 22.1 La soluzione tecnica minima di dettaglio è la soluzione tecnica minima per la connessione elaborata in seguito all'ottenimento delle autorizzazioni per la connessione e rappresenta il documento di riferimento per la progettazione esecutiva e la realizzazione degli impianti. Tale soluzione dovrà essere corredata, almeno:
- a) dall'elenco delle fasi di progettazione esecutiva degli interventi di cui al comma 21.2, lettere a) e b);
 - b) dalle tempistiche previste per ciascuna delle predette fasi e dall'indicazione dei soggetti responsabili di ciascuna delle medesime;
 - c) dai costi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
 - d) dai costi degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari per la connessione, ad esclusione degli interventi relativi alla rete di trasmissione nazionale.
- 22.2 I costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d) non includono gli eventuali costi di bonifica dei siti.
- 22.3 I costi di cui al comma 22.1, lettera c), non potranno discostarsi in aumento di più del 20% dei costi di cui al comma 21.3, lettera c), fatta eccezione per i costi indotti dalle modifiche della soluzione tecnica minima generale derivanti da condizioni imposte in esito alle procedure autorizzative.

Articolo 23

Soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime

- 23.1 I gestori di rete hanno facoltà di realizzare soluzioni tecniche per la connessione diverse dalle soluzioni tecniche minime, ferme restando le disposizioni relative alla determinazione delle condizioni economiche per la connessione di cui al presente provvedimento. In tal caso, eventuali costi ulteriori a quelli corrispondenti alla soluzione tecnica minima sono a carico del gestore di rete.

TITOLO III

CONDIZIONI ECONOMICHE

Articolo 24

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti non rinnovabili né cogenerativi ad alto rendimento

- 24.1 In seguito all'accettazione di una soluzione tecnica minima generale e all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, il richiedente versa al gestore di rete un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica relative alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio. Tale corrispettivo è pari alla somma tra:
- a) 2.500 euro;
 - b) il prodotto tra 0,5 euro/kW e la potenza ai fini della connessione, fino a un massimo di 50.000 euro.
- 24.2 Al momento dell'accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, il richiedente versa al gestore di rete il corrispettivo di connessione, o parte di esso, con una delle modalità di versamento indicate dai gestori di rete nelle condizioni contrattuali di cui all'articolo 18. Tale corrispettivo è complessivamente pari ai costi di cui al comma 22.1, lettere c) e d), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5.
- 24.3 Qualora il richiedente non abbia versato interamente il corrispettivo di connessione all'atto di accettazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, prima dell'avvio delle realizzazioni degli interventi, il medesimo richiedente presenta, su richiesta del gestore di rete, una garanzia finanziaria nella forma di fideiussione bancaria, pari alla quota del corrispettivo di connessione non ancora versata. La fideiussione può essere escussa dal gestore di rete nei casi in cui la connessione non venga realizzata nei termini indicati nello specifico contratto per la connessione di cui al comma 31.5 per cause imputabili al richiedente, ovvero nei casi in cui il medesimo soggetto risulti insolvente con riferimento al pagamento del corrispettivo di connessione.
- 24.4 In caso di rinuncia da parte del richiedente, anche in seguito a sopravvenute esigenze di bonifica dei siti, il gestore di rete ha diritto alla riscossione di una

quota della fideiussione corrispondente alla copertura dei costi fino ad allora sostenuti, al netto dei versamenti già effettuati, aumentati degli eventuali costi che il gestore di rete deve sostenere al fine di ripristinare le condizioni di funzionalità della rete elettrica.

Articolo 25

Condizioni economiche per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

- 25.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, di cui al comma 24.1, è ridotto del 50%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 50%.
- 25.2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:
- a) il maggior valore tra zero e la differenza tra i costi di cui al comma 22.1, lettera c), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5 e il parametro-soglia di cui alla tabella 1 allegata al presente provvedimento e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera g).
- 25.3 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 24.3 e 24.4.

Articolo 26

Condizioni economiche per la connessione di impianti cogenerativi ad alto rendimento e relative verifiche

- 26.1 Il corrispettivo relativo alla elaborazione della soluzione tecnica minima di dettaglio, di cui al comma 24.1, è ridotto del 20%. Il limite massimo indicato nel medesimo comma è corrispondentemente ridotto del 20%.
- 26.2 Il corrispettivo di connessione è pari al prodotto tra:
- a) i costi di cui al comma 22.1, lettera c), al netto degli eventuali interventi realizzati in proprio dal richiedente in base alle disposizioni di cui al comma 19.5 e
 - b) il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza massima di esercizio dell'impianto di rete per la connessione, definita secondo le modalità di cui al comma 18.2, lettera g).
- 26.3 Nel caso di impianti di produzione di energia elettrica cogenerativi ad alto rendimento, il richiedente trasmette al gestore di rete, oltre che al GSE:
- a) all'atto della richiesta di connessione, una dichiarazione analoga a quella di cui all'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di progetto dell'impianto o delle sezioni che lo costituiscono;

b) annualmente, per il primo periodo di esercizio, come definito all'articolo 1, comma 1.1, dell'Allegato A alla deliberazione n. 111/06, e per i successivi 3 anni solari, le dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 4, commi 4.1 e 4.2, della deliberazione n. 42/02 sulla base dei dati di esercizio a consuntivo delle sezioni che lo costituiscono. Per il primo periodo di esercizio e per ciascuno dei successivi 3 anni solari, qualora, per almeno una sezione, non sia soddisfatta a consuntivo la condizione di cogenerazione ad alto rendimento di cui alla deliberazione n. 42/02, il richiedente versa al gestore di rete:

- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 24.1 e il corrispettivo di cui al comma 26.1;
- il 30% della differenza tra il corrispettivo di cui al comma 24.2 e il corrispettivo di cui al comma 26.2

I gestori di rete versano tali differenze nel Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

26.4 Al fine della gestione delle garanzie finanziarie trovano applicazione le medesime disposizioni di cui ai commi 24.3 e 24.4.

TITOLO IV

PRIORITÀ DI TRATTAMENTO, INDENNIZZI AUTOMATICI, REALIZZAZIONE IN PROPRIO DELLA CONNESSIONE E PROCEDURE SOSTITUTIVE

Articolo 27

Priorità di trattamento per le richieste di connessione di impianti da fonte rinnovabile e cogenerativi ad alto rendimento

27.1 Nello svolgimento delle attività relative all'erogazione del servizio di connessione, il gestore di rete esamina prioritariamente le richieste di connessione per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento.

Articolo 28

Indennizzi automatici

28.1 Qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo.

28.2 Qualora la messa a disposizione della soluzione tecnica minima di dettaglio non avvenga nel tempo indicato dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno di ritardo.

28.3 In caso di superamento dei tempi di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, il gestore di

rete versa al richiedente un importo pari al prodotto tra il corrispettivo di connessione e:

- a) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione nel caso in cui detto rapporto sia minore o uguale a 0,1;
- b) il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione moltiplicato per 0,25 e aumentato di 0,075 nel caso in cui detto rapporto sia maggiore di 0,1 e minore o uguale a 0,5;
- c) 0,2 nel caso in cui il rapporto tra il numero di giorni corrispondenti al ritardo accumulato e il numero di giorni corrispondenti al citato tempo di realizzazione risulti maggiore di 0,5.

Articolo 29

Realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento

29.1 In caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento, il gestore di rete, previa istanza del richiedente all'atto di accettazione del preventivo ai sensi del comma 19.5:

- a) è tenuto a consentire al medesimo richiedente la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione;
- b) può consentire al medesimo richiedente la realizzazione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti, fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico.

29.2 Gli impianti di rete per la connessione realizzati dal richiedente sono resi disponibili, a titolo gratuito, al gestore di rete per il collaudo e la conseguente accettazione. I predetti impianti devono essere accompagnati dalla documentazione tecnica, giuridica ed autorizzativa connessa all'esercizio e alla gestione dei medesimi. I costi inerenti il collaudo sono a carico del richiedente.

29.3 Nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il corrispettivo di connessione è pari a zero.

29.4 Nel caso di impianti da fonti rinnovabili e nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione, il gestore di rete versa al medesimo un corrispettivo pari al parametro-soglia di cui alla tabella 1, secondo quanto previsto dal gestore di rete nelle modalità e condizioni contrattuali di cui all'articolo 18 ed in un periodo non superiore a 5 anni dalla definizione della soluzione tecnica minima di dettaglio.

Articolo 30

Procedure sostitutive in caso di inerzia, da parte del gestore di rete, per la connessione di impianti alimentati da fonte rinnovabile

- 30.1 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 60 giorni di ritardo nella messa a disposizione del preventivo, ovvero della soluzione tecnica minima di dettaglio, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 16.2.
- 30.2 A fronte della segnalazione, da parte del richiedente, di superamento di 120 giorni di ritardo nella realizzazione della connessione, l'Autorità può avviare la procedura sostitutiva prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f-bis, del decreto legislativo n. 387/03, con modalità analoghe a quelle previste nel comma 16.4.

**PARTE V
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 31

Disposizioni finali

- 31.1 Fermo restando quanto previsto al comma 31.2, il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica entro:
- a) 6 (sei) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione;
 - b) 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione;
 - c) 18 (diciotto) mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione.
- 31.2 Nei casi in cui i termini di cui al comma 31.1 non possano essere rispettati a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il medesimo richiedente, al fine di evitare la decadenza del preventivo accettato, è tenuto a darne informazione al gestore di rete e all'Autorità. In questo caso il richiedente è tenuto a trasmettere al gestore di rete e all'Autorità, con cadenza periodica di 60 giorni, una comunicazione recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione.
- 31.3 Il mancato ricavo o il costo derivante ai gestori di rete per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 25.1, 25.2, lettera a), 26.1 e 29.4 trova copertura, su base annuale, tramite il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 54, comma 54.1, lettera b), del TIT.

31.4 Nel caso di impianti ibridi, al fine del rispetto dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, si applicano le medesime modalità di verifica, in quanto applicabili, e gli effetti di cui all'articolo 12 e al comma 26.3 estesi a cinque anni. A tal fine il richiedente trasmette al GSE e al gestore di rete le informazioni necessarie.

31.5 I rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione e il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione sono regolati in un apposito contratto per la connessione. Tale contratto è redatto sulla base delle condizioni di cui al presente provvedimento e reca, inoltre, le condizioni per la gestione dell'impianto per la connessione, nonché per l'interoperabilità tra il medesimo e l'impianto elettrico che si connette.

Tabella 1

Parametri per la determinazione della soglia per le rinnovabili	
Connessioni in alta e altissima tensione	
Plc (parametro per linea in cavo)	100 k€/km (fino a un massimo di 1 km)
Pla (parametro per linea aerea)	40 k€/km (fino a un massimo di 1 km)

Per composizioni miste (sia linea aerea che linea in cavo) il valore massimo di 1 km è da intendersi una sola volta per l'intera linea. I contributi alla soglia saranno determinati in maniera proporzionale alle effettive lunghezze dei due tratti di linea